



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0006881 - 05/07/2010 - USCITA  
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma, **05 LUG 2010**

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Vicenza  
Contrà del Monte, 13  
36100 VICENZA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 57/2010\_Tirocinio\_Interruzione*

In relazione al quesito formulato in data 1° marzo 2010 con il quale si chiede quale sia la procedura corretta da seguire nel caso di interruzione del tirocinio (in particolare se sia necessario instaurare un procedimento disciplinare) e se la delibera di cancellazione debba essere comunicata al P.M., si osserva quanto segue.

In base al D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143 l'interruzione del tirocinio determina la cancellazione dal registro dei tirocinanti (articolo 4, comma 2 lett. b).

Una volta che il Consiglio dell'Ordine abbia ricevuto/acquisito notizia dell'interruzione del tirocinio dovrà deliberare l'apertura del procedimento di cancellazione e comunicare l'avvio del procedimento all'iscritto, ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/1990, convocandolo per essere sentito.

Non è necessario instaurare un procedimento disciplinare.

Una volta disposta la cancellazione la delibera di cancellazione dovrà essere notificata al P.M. oltre che, naturalmente, al tirocinante.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione